

IL RIMBORSO / COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Riferimenti normativi

- Artt. 30 e 38-bis, DPR n. 633/72
- Provvedimenti Agenzia Entrate 21.3.2016 e 28.3.2017
- Circolari Agenzia Entrate 30.12.2014, n. 32/E, 27.10.2015, n. 35/E e 22.7.2016, n. 33/E

Sintesi

Entro il 31 ottobre ai sensi dell' [art. 8](#) del DPR 542/99, deve essere presentato il modello relativo alla richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.

Come noto, i contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale previa presentazione, in via telematica, del mod. IVA TR. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le relative istruzioni alla luce delle novità in vigore dal 2017. In particolare, le istruzioni recepiscono le novità introdotte dal Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017" in relazione all'aumento a € 30.000 (in precedenza € 15.000) del limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA.

Chi utilizza il modello iva trimestrale

Il modello TR deve essere utilizzato dai soggetti passivi IVA che intendono:

- chiedere a rimborso
- ovvero utilizzare in compensazione

l'eccedenza di IVA detraibile realizzata in uno dei primi tre trimestri dell'anno solare.

Il modello TR, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per l'invio sono stati aggiornati, da ultimo, con provv. Agenzia delle Entrate n. [124040](#) del 4.7.2017, al fine di recepire le novità introdotte dall'[art. 3](#) co. 2 del DL 50/2017.

Tale versione del modello sostituisce quella approvata con provv. Agenzia delle Entrate del 21.3.2016 ed è utilizzabile a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre del 2017.

Come noto, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, è possibile richiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso e/o l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che:

1. il credito IVA maturato sia di importo superiore a € 2.582,28;
2. nel singolo trimestre, sussista 1 dei seguenti requisiti di cui all'art. 30, comma 3, DPR n. 633/72. a

Presupposti per il rimborso e la compensazione

Ai sensi dell'[art. 38-bis](#) co. 2 del DPR 633/72 i soggetti passivi IVA possono accedere ai [rimborsi trimestrali](#) se ricorre una delle condizioni previste dall'[art. 30](#) co. 2 lett. a), b) ed e) del DPR 633/72, ovvero una delle condizioni previste dalle lettere c) e d) del medesimo articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

Alternativamente, in presenza degli stessi presupposti, il credito maturato nel trimestre di riferimento può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ([art. 8](#) del DPR 542/99).

Importo minimo

Il credito maturato nel trimestre di riferimento, in presenza dei presupposti indicati, può essere chiesto a rimborso mediante il modello TR, ovvero utilizzato in compensazione, purché di importo superiore a 2.582,28 euro.

Si ricorda che non è ammesso il riporto del [credito IVA](#) derivante da periodi precedenti, per cui l'importo che si chiede a rimborso tiene conto esclusivamente del credito maturato nel periodo.

Modalità di presentazione

Il modello TR può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediari abilitati, esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito servizio dell'Agenzia.

Struttura del modello TR

Il modello TR è composto da un frontespizio e cinque quadri:

- quadro TA, in cui indicare le operazioni attive per le quali, nel periodo di riferimento, si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Nel medesimo quadro occorre indicare separatamente le operazioni soggette al [reverse charge](#) e quelle soggette allo [split payment](#);
- quadro TB, in cui indicare gli acquisti e le importazioni imponibili registrati, per i quali, nel periodo di riferimento, è stata esercitata la detrazione;
- quadro TC per indicare l'eccedenza detraibile relativa al trimestre precedente (non è ammesso il riporto del credito IVA da periodi precedenti);
- quadro TD, composto a sua volta da 3 sezioni, in cui indicare, fra l'altro, la sussistenza dei presupposti per la richiesta effettuata, l'importo chiesto a rimborso o in compensazione e l'adempimento delle relative formalità (visto di conformità, sottoscrizione alternativa).
- quadro TE, riservato agli enti e alle società partecipanti alla liquidazione [IVA di gruppo](#).

Utilizzo del credito

Nella sezione 2 del quadro TD il soggetto passivo può indicare:

- la parte di credito IVA da utilizzare in [compensazione](#);

- la parte di credito IVA di cui richiede il rimborso.

La somma di tali importi non può essere superiore all'imposta a credito complessiva calcolata con riferimento al periodo, evidenziata nel quadro TC.

Si evidenzia che l'ammontare di credito chiesto in compensazione partecipa al limite annuo di 700.000 euro di cui all'[art. 9](#) co. 2 del DL 35/2013, mentre non concorre alla formazione di detto limite l'ammontare del credito chiesto a rimborso e liquidato dall'ufficio.

Formalità legate all'utilizzo del credito in compensazione "orizzontale"

Ai sensi dell'[art. 10](#) co. 1 lett. a) n. 7) del DL 78/2009, come modificato dall'[art. 3](#) co. 2 e 4-bis del DL 50/2017, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annui riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta (limite elevato a 50.000 euro per le start-up innovative), l'utilizzo in compensazione ex [art. 17](#) del DLgs. 241/97 dei crediti trimestrali è consentito soltanto:

- a condizione che sul modello TR sia apposto il [visto di conformità](#), ovvero la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile;
- soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettiva presentazione dell'istanza (modello TR) da cui il credito emerge.

Tali modifiche trovano applicazione a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2017, da presentarsi entro il 31.7.2017.

I crediti IVA infrannuali emergenti dal modello TR di importo inferiore a 5.000 euro annui continuano, invece, a poter essere utilizzati in compensazione "orizzontale":

- in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa;
- a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Formalità legate al rimborso

L'eccedenza di credito IVA emergente dal Modello TR può essere chiesta a rimborso:

- se di importo inferiore o pari a 30.000 euro, senza che siano necessarie ulteriori formalità rispetto all'indicazione nel modello;
- se di importo superiore a 30.000 euro, in termini generali, mediante l'apposizione sulla dichiarazione del [visto di conformità](#) (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali previsti dall'art. 38-bis [co. 3](#) del DPR 633/72;
- se di importo superiore a 30.000 euro, negli specifici casi di cui all'[art. 38-bis](#) co. 4 del DPR 633/72, mediante prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria (fatte salve alcune ipotesi di esonero).

Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d'imposta (anno solare) e non al singolo rimborso (circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. [32](#), § 2.1).

CAVALLINI DAL BORGO & PARTNERS

La soglia di 30.000 euro ha sostituito, a partire dal 2017, la precedente soglia di 15.000 euro a seguito delle modifiche apportate dall'[art. 7-quater](#) del DL 193/2016. Il nuovo importo è applicabile a partire dalle istanze relative al primo trimestre 2017 (prov. Agenzia delle Entrate 28.3.2017 n. [59279](#)).

Esecuzione del rimborso

I rimborsi infrannuali devono essere eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre per il quale si presenta la richiesta ([art. 1](#) del DM 23.7.75 e [art. 1](#) co. 16 del DL 417/91). Tuttavia, per alcune categorie di contribuenti, individuate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata prevista la possibilità di ottenere l'esecuzione del rimborso prioritariamente rispetto agli altri contribuenti iscritti nella graduatoria dei rimborsi trimestrali relativi al medesimo periodo. Tali soggetti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti per accedere al rimborso prioritario indicando l'apposito codice nel quadro TD.

Fornitori della Pubblica Amministrazione

L'erogazione dei rimborsi infrannuali in via prioritaria è ammessa anche per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti degli enti della Pubblica amministrazione ai sensi dell'[art. 17-ter](#) del DPR 633/72, ossia applicando l'imposta con il metodo dello split payment ([DM 23.1.2015](#)). Tuttavia, tali soggetti sono ammessi al beneficio limitatamente all'imposta applicata alle operazioni soggette allo split payment effettuate nel periodo di riferimento.

Pertanto, nell'apposito campo del quadro TD del modello dovranno indicare l'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni soggette allo speciale meccanismo.

Casi particolari

Sono ammessi alla presentazione dell'istanza trimestrale anche:

- i soggetti che determinano l'imposta dovuta o detraibile secondo specifici criteri, applicati nell'ambito di regimi obbligatori o facoltativi (regime di esonero per i produttori agricoli ex [art. 34](#) co. 6 del DPR 633/72; regime del [margine](#), ecc.);
- gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'[art. 73](#) co. 3 del DPR 633/72. Tali soggetti possono chiedere a rimborso ovvero utilizzare in compensazione l'eccedenza di credito IVA del gruppo relativa alle sole società controllate in possesso dei requisiti richiesti dall'[art. 38-bis](#) co. 2 del DPR 633/72, in combinato disposto con l'[art. 30](#) co. 2 del medesimo decreto. L'ente o società controllante dovrà presentare, a tal fine, apposito prospetto riepilogativo allegando per ciascuna delle società in possesso dei requisiti il modello previsto per la generalità dei soggetti.

Contabilità separate

Per i soggetti passivi IVA che esercitano più attività con contabilità separate è ammessa la presentazione di un unico modello riepilogativo dei dati relativi a tutte le attività, indicando il codice dell'attività per cui è stato registrato il maggior [volume](#)